

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1515

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori D’IPPOLITO, BARELLI, FASOLINO,
MORRA, CRINÒ, D’AMBROSIO, MAFFIOLI, SAMBIN,
ARCHIUTTI, FAVARO, SANZARELLO, OGNIBENE, NOCCO,
MINARDO, CHIRILLI e MAGRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2002

**Interventi in favore della produzione, distribuzione
e proiezione dei film di cortometraggio e mediometraggio**

ONOREVOLI SENATORI. - Il cinema italiano continua a perdere colpi rispetto allo strapotere del piccolo schermo e del cinema americano. Il fenomeno non è, tuttavia, da attribuire alla mancanza di professionalità, tant'è che proprio il cinema americano, che fa della più rigorosa professionalità la sua bandiera, riesce ad accreditarsi sempre più spesso i nostri professionisti, costumisti, scenografi.

Il cinema è mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale; di conseguenza le attività di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale.

In Italia la Direzione generale per il Cinema, istituita nel maggio 2001 a seguito della riforma del Ministero per i beni e le attività culturali, rappresenta la struttura operativa di riferimento; tale struttura utilizza le somme stanziare per le attività cinematografiche dal Fondo unico dello spettacolo ed ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo e la diffusione del cinema italiano e dell'industria cinematografica nazionale.

Il presente disegno di legge intende incentivare la produzione e distribuzione di cortometraggi e mediometraggi, inserendoli nel circuito di esercizio esistente senza stravolgerne gli usi.

Il tutto andrebbe a favore delle giovani generazioni di registi, sceneggiatori, attori, pro-

fessionalità varie e maestranze del campo, con vantaggi dal punto di vista occupazionale - in un mercato difficile come quello del cinema italiano - ed espressivo in una nazione che ha una tradizione storica di altissimo livello.

Il disegno di legge si compone di 8 articoli ed ha come finalità proprio la promozione della produzione e distribuzione cinematografica, attraverso una serie di incentivi destinati alla produzione, distribuzione e proiezione di cortometraggi e mediometraggi.

Tali incentivi si inseriscono nella fase della produzione attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto utilizzando le somme stanziare dal Fondo unico per lo spettacolo, ed è rivolta appunto ai giovani registi emergenti di età non superiore ai 35 anni.

Il disegno di legge prevede inoltre agevolazioni fiscali per le imprese di produzione e distribuzione di cortometraggi e mediometraggi che reinvestono gli utili nella produzione di nuovi film.

Infine, per diffondere l'uso di proiettare film di cortometraggio e mediometraggio nelle sale cinematografiche, sono previsti incentivi fiscali anche per gli esercenti delle sale, al fine di mettere in moto un meccanismo per cui aumentando la domanda, aumenta di conseguenza anche la produzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Per la realizzazione di interventi volti alla promozione della produzione e distribuzione cinematografica, lo Stato interviene, fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 117 della Costituzione, attraverso incentivi destinati alla produzione, distribuzione e proiezione di cortometraggi e mediometraggi.

Art. 2.

(Definizione di film di cortometraggio e mediometraggio)

1. Si intende per film di cortometraggio, il film di lunghezza non inferiore ai 290 metri ovvero film girati in pellicola di durata massima quantificabile intorno ai sedici minuti.

2. Si intende per film di mediometraggio, il film girato in pellicola di durata massima quantificabile intorno ai quaranta minuti.

Art. 3.

(Obbligo di proiezione di film di cortometraggio)

1. I cortometraggi sono inseriti nel circuito di esercizio esistente.

2. Per gli esercenti di sale cinematografiche, la proiezione di film di cortometraggio di cui all'articolo 2, è obbligatoria, per un periodo di tempo non inferiore a 250 giorni l'anno, unitamente a quella del film di lungometraggio.

Art. 4.

*(Obbligo di proiezione di film di
mediometraggio)*

1. I mediometraggi, di cui all'articolo 2, sono inseriti nel circuito di esercizio e devono essere proiettati due per volta nelle sale cinematografiche, al fine di equiparare la durata complessiva della proiezione a quella del film di lungometraggio.

2. Gli esercenti sono obbligati alla proiezione nelle sale cinematografiche, per almeno 250 giorni l'anno, di film di mediometraggio, secondo le modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

(Agevolazioni fiscali)

1. Il 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, che abbiano la contabilità ordinaria, impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi film di cortometraggio e mediometraggio, dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire.

Art. 6.

*(Contributi per cortometraggio e
mediometraggio)*

1. Ai registi di età non superiore ai 35 anni, che presentano domanda alla Direzione generale per il cinema, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, corredata

della sceneggiatura per la messa in scena dei film di cui all'articolo 2, previa valutazione della Commissione competente, è concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa complessiva.

2. Il contributo di cui al comma 1 utilizza le somme stanziare per l'attività cinematografica dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito imponibile ai fini del pagamento delle imposte.

Art. 7.

(Incentivi alla proiezione)

1. I gestori delle sale cinematografiche hanno diritto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 4, ad un contributo forfetario pari allo 0,10 per cento del totale stanziato annualmente per il settore cinematografico, dal FUS.

2. I gestori hanno inoltre diritto, per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, al rimborso dell'IVA, pari all'1 per cento, sul totale degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

